



ATTIVITA' VENATORIA E PIANI DI CONTROLLO in Zone di Restrizione P.S.A.

Corso per BIOREGOLATORI

Note di
AGGIORNAMENTO
al modulo didattico

«**Il piano di controllo
della specie
cinghiale**» D.G.R.
n.1973 del 22.11.2021

*Dr. M. Rossi referente Polizia Provinciale (già
Comandante di Polizia Locale)*



FONTI NORMATIVE

D.G.R. Emilia-Romagna n. 1973 del 22.11.2021 «Piano di controllo della specie cinghiale»

**Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
«adozione del piano straordinario per la gestione della fauna selvatica»**

**Ordinanza n. 5 del 24 agosto 2023 del Ministero della Salute
– Commissario straordinario alla peste suina africana –
« Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana»**

**Legge 9 ottobre 2023 n. 36 art. 11^{ter}
«Modifica all’art. 31 della legge 11 febbraio 1992 n. 157»**

**Ordinanza n. 82 del 19.05.2022 del Presidente della Regione Emilia-Romagna
«Provvedimenti urgenti per la prevenzione della peste suina africana»**

**D.G.R. Emilia-Romagna n. 1372 del 1.08.2022
«Piano regionale di interventi urgenti (PRIU) per la gestione , il controllo della peste suina africana
nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) nel territorio dell’Emilia-Romagna**

**Ordinanza n. 142 del 2.10.2023 del Presidente della Regione Emilia-Romagna
«Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana»**

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

n° 5 del 24 agosto 2023

Misure per il controllo ed eradicazione della peste suina africana

art. 16, 1° comma

Elenco nazionale dei BIOREGOLATORI

I soggetti abilitati , ai sensi della legge 157/1992, al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza e le figure autorizzate ai sensi del punto 2.5. dell'Allegato I de decreto interministeriale 13 giugno 2023 , per il periodo di applicazione dei piani di eradicazione della peste suina africana e del Piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale , di cui all'art.

2, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 9 del 2022, assumono la funzione di bioregolatori e possono iscriversi nell'apposito **Elenco nazionale dei Bioregolatori attivato nel portale dei Sistemi informativi veterinari – Vetinfo all'indirizzo**

https://www.vetinfo.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_bioregolatori/intro

dal quale potranno attingere le Autorità competenti locali (ACL) per l'attività di contenimento della specie cinghiale sull'intero territorio nazionale.

OPERATORI ABILITATI

all'attuazione del piano straordinario per a gestione della fauna selvatica di cui all'art. 19 *ter*
della Legge 157/1992

Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente 13 giugno 2023
punto 2.5 , 4° comma

*«Ai sensi dell'art. 19 ter, comma 4 della legge 157/1992 le regioni possono coinvolgere
nell'attuazione degli interventi in particolare le figure di seguito indicate*

- a) personale d'istituto (polizia provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);*
- b) società private , ditte specializzate o operatori professionali , cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA , muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;*
- c) cacciatori, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA , indipendentemente dall'Ambito territoriale o dal Comprensorio Alpino in cui risultano iscritti nonché della forma di caccia da questi prescelta ;*
- d) proprietari e conduttori di fondi , previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA , muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;*
- e) veterinari in servizio presso la sanità pubblica , previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA , muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;*



NEWS in materia di armi

Impiego di munizioni contenenti **PIOMBO**.

Con legge 9 ottobre 2023 n. 136 è stata introdotta una modifica all'art. 31 della L.157/1992, aggiungendo al comma 1 i seguenti:

1 *bis* . Chiunque , nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene **munizioni** contenenti una concentrazione di **piombo**, espressa in **metallo**, uguale o superiore all' 1% in peso, all'interno di una **zona umida** o **entro 100 metri** dalla stessa è soggetto alla sanzione **amministrativa** pecuniaria da euro **20** ad euro **300**.

1 *ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 1 *bis* , sono qualificate zone umide le seguenti :

- a) Zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale , soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al D.P.R. 13.03.1976, n. 448.
- b) Zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS).
- c) Zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali o oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1 *quater* . La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1 *bis* al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro .



Innovazioni introdotte dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 13 giugno 2023 (adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)

Allegato I punto 2.3

In ordine alla **selettività d'azione** delle tecniche impiegate per i fini di cui al DM citato , sono riportate , **a mero titolo esemplificativo**, gli strumenti tecnicamente più efficaci per la rimozione selettiva degli animali :

- a) reti, gabbie e trappole di cattura
- b) **Ottiche di mira anche a *imaging* termico**, a **infrarossi** o **intensificatori di luce** , con telemetro laser , termocamere
- c) **Fucile con canna ad anima liscia o rigata** a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica classificate come **armi da caccia o armi sportive**. Salvo quanto diversamente e disposto dalle normative vigenti in materia di armi , per i fucili con canna ad anima rigata **è consentito l'utilizzo di ogni calibro**, anche con diametro del proiettile **inferiore a mm 5,6** e con **bossolo a vuoto di altezza inferiore a mm 40**.
- d) **Arco tradizionale (*long bow, flatbow, ricurvo*)** di potenza **non inferiore a 50 libbre a 28 pollici di allungo** e **arco *compound*** di potenza non inferiore a 45 libbre a 28 pollici di allungo e frecce con punta munite di **lame**.
- e) **Fucili ad aria compressa** di potenza **superiore a 7,5 joule** .
- f) strumenti per telenarcosi (fucili, cerbottane)
- g) Strumenti per coadiuvare l'osservazione e il riconoscimento degli animali (binocolo, cannocchiali, ottiche ad *imaging* termico , intensificatori di luce e visori a infrarossi dotati di telemetro laser).
- h) Camera di induzione per eutanasia
- i) Strumenti di videosorveglianza nel rispetto delle normative e disposizioni in materia di *privacy* e trattamento dei dati personali.
- j) Falco (unicamente per le specie autoctone delle famiglie Accipitridae , Falconidae, Strigidae, e Tytonidae).
- k) Richiami acustici , sia elettronici che meccanici
- l) Stampi e richiami impagliati, anche di specie diverse da quelle oggetto di controllo .
- m) Richiami vivi unicamente della specie oggetto di controllo purchè siano detenute ed utilizzate nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di benessere animale.
- n) Esche alimentari/olfattive e attrattive (foraggiamento attrattivo opportunamente regolamentato).

Per le **attività di controllo**, **non vigono i divieti di cui all'art. 21** della legge **157/1992**, né i divieti di all'allegato F. del DPR 357 /1997 e allegato IV della Direttiva 2009/147/CE «Uccelli».

PRO-MEMORIA divieti di cui all'art. 21 L. 157/1992 (derogabili in attività di controllo ex D.M. 13 giugno 2023)

Art. 21 Divieti

1. E' vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima; ^(S1)
- c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
- e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- f) **sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;**
- g) **il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;**
- h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- i) **cacciare sparando da veicoli a motore** o da natanti o da aeromobili;
- l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate; ^(S2)
- n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge; ^(S2)
- p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5;

- q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e);
- bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*); ⁽⁵³⁾
- cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero; ⁽⁵⁴⁾
- dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
- ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
- ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.



Innovazioni introdotte dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 13 giugno 2023

(adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)

Indicazioni specifiche per la specie **CINGHIALE**

Allegato I punto 3

La norma *de qua* fa espresso riferimento alla preoccupante situazione epidemiologica connessa alla diffusione della PESTE SUINA AFRICANA fornendo indicazioni specifiche per il contenimento delle presenze di cinghiali che andrebbe prioritariamente perseguito attraverso l'attività venatoria così come attraverso i piani di controllo regionali.

« Per la realizzazione dei piani di controllo regionali potranno essere impiegati di seguito indicati a **titolo esemplificativo** :

- a) **Catture mediante reti, gabbie e trappole**, con **abbattimento diretto** in situ o a seguito di trasferimento presso centro di sosta in coerenza con le indicazioni per la PSA mediante **arma da fuoco, sedazione ed eutanasia**;
- b) **Abbattimenti selettivi diurni /notturni** alla cerca **da autoveicoli** o a piedi, mediante :
 - **Armi da fuoco** dotate di ottiche di mira, con **strumenti per l'attenuazione del rumore** , a *imaging* termico, a infrarossi o a intensificazione di luce, eventualmente dotate di telemetro laser, o con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari);
 - **Archi da caccia** , con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari) binocoli anche dotati di telemetro laser;
- c) **Abbattimenti selettivi diurni/notturni su appostamenti fissi o temporanei** anche utilizzando esche alimentari attrattive (mais in granella , il cui uso sia opportunamente regolamentato secondo le indicazioni di cui DM in esame) mediante :
 - **Armi da fuoco** dotate di ottiche di mira , con **strumenti per l'attenuazione del rumore** , a *imaging* termico , a infrarossi o a intensificazione di luce, eventualmente dotate di telemetro laser , o con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari);
 - **Archi da caccia** , con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari) , binocoli anche dotati di telemetro laser,

d) Abbattimenti selettivi in girata , con l'ausilio di un singolo cane, detto «limiere» , caratterizzato da buone doti naturali (capacità olfattiva , costanza e metodo sulla traccia) e ben addestrato e collegato al conduttore; il conduttore e il cane hanno conseguito uno specifico brevetto che ne certifichi l'operatività e la selettività attestato da valutatori esperti abilitati da enti o associazioni regolarmente riconosciute ai sensi del D. lgs. N. 529/1992 del Ministero dell'Agricoltura.

e) abbattimenti con l'ausilio di mute selettive , ridotte: coppia di ausiliari o mute con 4 cani che hanno conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi l'operatività e la selettività, attestato da valutari esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni riconosciuti ai sensi del D. lgs. 529/1992 del Ministero dell'Agricoltura . L'utilizzo delle braccate, tuttavia , può essere previsto esclusivamente in contesti particolari.

L'utilizzo delle **braccate** può essere previsto **esclusivamente** in casi e contesti particolari , ad esempio nei casi di presenza di cinghiali in aree agricole con limitata vegetazione naturale o in situazioni di forte concentrazione. Per tale tecnica i piani regionali dovranno dettagliare le condizioni di attivazione.

Gli abbattimenti con armi da fuoco in interventi di controllo dovranno prevedere **preferibilmente** il ricorso a **munizioni atossiche (senza piombo)»**.



ATTENZIONE !

Le previsioni di cui al citato Decreto del Ministero dell'Ambiente 13 giugno 2023 devono essere valutate con prudenza avuto riguardo del fatto che NON escludono l'applicabilità di leggi e regolamenti dello Stato in materia di armi e di sicurezza pubblica

Per esempio :

Moderatori di suono (attenuatori di rumore , silenziatori *et similia*)

Le previsioni riportate nel D.M. 13 giugno 2023 - in materia di «**strumenti per l'attenuazione del rumore**» di cui possono essere dotate le armi da fuoco di cui al punto 3 dell'allegato I impiegabili per gli abbattimenti - costituiscono un palese contrasto con l'attuale impostazione della normativa italiana in materia di armi (art. 2 della legge 110/1975) che NON consente la fabbricazione, introduzione nello Stato e vendita di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Sarebbe pertanto auspicabile la previsione di una modifica della legge 110/1975 intesa a introdurre una deroga al riguardo , relativamente allo specifico ambito del controllo faunistico.

N.B. Nessuna modifica o integrazione al presente articolo è intervenuta a seguito delle norme predette

Art. 13 L. 157/1992 *Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria* ⁽³³⁾

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. ⁽³¹⁾ ⁽³⁰⁾
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
- 2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'[allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991](#), l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. ⁽³²⁾
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Norme di sicurezza in materia di uso generico di armi

art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

- ***Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi , accendersi fuochi d'artificio , innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.***
- *E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi .*
- *La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.*
- *Il sindaco deve essere , comunque , sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale , quando non è lo è stesso a rilasciare la licenza.*
- *Nel regolamento [R.D. n. 635/1940 artt. 33 -110 «Delle armi ...»] sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria .*

Sanzioni :

Norma di riferimento : art. 703 c.p.

Ammenda fino a euro 103.00 (oblazione ammessa)

Se il fatto è commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone , la pena è dell'arresto fino ad un mese

Norme di sicurezza in materia di uso generico di armi

- **Art. 703 del Codice Penale (accensioni ed esplosioni pericolose)**
« *Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa , spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio , o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere , fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino ad euro 103.*

Se il fatto è commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino ad un mese.»

Ratio legis :

La norma in esame è diretta a tutelare i beni della vita ed incolumità delle persone.

Il bene giuridico tutelato è la **sicurezza pubblica** , unitamente all’**ordine pubblico**.

Trattasi di **reato di pericolo**, in relazione alla concreta possibilità che spari di armi da fuoco o esplosioni di qualsivoglia ordigni in **centro abitato**, o sulla **pubblica via**, senza predisposizione di opportune cautele, compromettano l'incolumità delle persone.

Il secondo comma disciplina una specifica **circostanza aggravante**, qualora il fatto sia commesso in luogo in cui vi sia **adunanza di persone**. L'aggravante si configura solo se è presente un numero di persone superiore a quello di norma proprio di un centro abitato.

In materia di distanze di rispetto e di sicurezza è opportuna la seguente digressione :

Strade carrozzabili (sono tutte quelle in cui possono transitare veicoli a quattro ruote o carri) . Fanno eccezione le **strade poderali** (nozione non del tutto chiara). Ai sensi del Codice della Strada la «**poderale**» è assimilata alla **strada vicinale**, definita quale strada privata fuori dai centri abitati ad **uso pubblico**. Ai fini dell'esercizio venatorio è da ritenersi prudente l'applicabilità dell'eccezione alle strade vicinali NON di uso pubblico quindi strade private campestri espressamente o implicitamente utilizzate per accedere ai fondi. Importante ricordare che nessuna norma obbliga il proprietario di una strada privata ad apporre cartelli di avviso o barriere agli ingressi . La L.R. 8/1994 , art. 61, 1° c. lett. ii) , prevede peraltro il divieto di caccia da **appostamento temporaneo** a meno di 150 metri da **piste ciclabili regolarmente segnalate** . Aggiunge l'eccezione anche alle **strade interpoderali** (quindi di accesso a più fondi).

IMPORTANTE : sono comunque sempre attuali e debbono costituire un necessario riferimento le prescrizioni di cui all' **atto del Presidente della Provincia di Modena n. 98 del 30.06.2021**



Prescrizioni per coloro che fanno parte dell' Albo dei Coadiutori dei Vigili Provinciali

- Gli interventi del personale abilitato alla realizzazione dei piani di controllo devono essere attivati dal **responsabile-coordinatore comunale o intercomunale** e/o dalla **Polizia Locale della Provincia**.
- Non sono consentiti interventi dei Coadiutori senza un **preventivo coordinamento** dei responsabili-coordinatori comunali o intercomunali degli A.T.C. e/o della Polizia Locale della Provincia.
- Ogni Coadiutore per attivarsi, per porre termine all'intervento e per rendicontare la propria attività giornaliera deve obbligatoriamente utilizzare il «**Servizio di Prenotazione di Giornate di Caccia di Selezione e di Piani di Controllo**» della Regione Emilia-Romagna (acronimo **S.P.C.C.**), usufruibile prioritariamente tramite il portale web ed i codici di accesso in uso ai singoli interessati. Gli ATC si rendono disponibili a collaborare attivamente per fornire il necessario supporto informatico a tutti gli aventi diritto , se richiesto.

DURANTE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO IL COADIUTORE DEVE:

- svolgere la propria attività nel rispetto delle **norme di pubblica sicurezza** ed in particolare dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. **57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza** (T.U.L.P.S.) che si riporta in calce;
- avere al seguito documenti in corso di validità per l'esercizio dell'attività venatoria (**licenza di porto di fucile per uso di caccia , tassa governativa, assicurazione**) e copia di **attestazione della qualifica di Coadiutore o relativo tesserino** ;
 - indossare il **gilet** che deve rispondere a specifici requisiti tecnici : a) confezionato con **materiale riflettente ad alta visibilità** di colore **arancione** corredato possibilmente da larghe strisce rifrangenti ad altezza della vita , del petto e della schiena ; b) nella parte posteriore deve riportare la scritta «**PROVINCIA DI MODENA-COADIUTORE-PIANO DI CONTROLLO**».
- raggiungere l'altana , l'appostamento a terra o l'appostamento temporaneo con **fucile scarico e riposto in custodia** ;
 - nell'esecuzione di un Piano di Controllo **con sparo da altana o appostamento a terra**, per tutte le specie che lo contemplano, **svolgerlo personalmente** o in collaborazione con altro personale che comunque rivesta la qualifica di Coadiutore autorizzato alla specie che è sottoposta a controllo;
- utilizzare **le armi da caccia e le munizioni indicate in modo specifico nel piano di limitazione numerica** ;
 - rispettare ogni altra prescrizione dei vigenti Piani di Controllo, tenendo anche conto delle richieste pervenute dagli agricoltori, per i periodi di tempo ammessi.

Ordinanza Ministero della Salute 5/2023 del 24 agosto 2023

L'ordinanza *de qua* disciplina le «**misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana**» prevedendo linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali nelle zone sottoposte a restrizione per P.S.A. .

Rileva , ad integrazione del modulo didattico in argomento, il disposto di cui all'art.17 dell'ordinanza in esame , relativo agli aspetti sanzionatori:
« *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 340 – interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità – e 500 – diffusione di una malattia delle piante e degli animali – del Codice Penale, chiunque compie atti di **danneggiamento, manomissione o intralcio** delle operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione individuate ai fini dell'eradicazione della P.S.A. , risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato»*

P.R.I.U. (D.G.R. 1372 del 1.08.2022)

1.4 Tecniche di prelievo.

Attività di controllo numerico attuato ai sensi della legge 157/92 e della legge 394/91

L'attività di controllo numerico del cinghiale viene attuata su tutto il territorio regionale, sia cacciabile che protetto, secondo quanto previsto dal Piano regionale approvato ai sensi dell'art.19 della Legge 157/92 e, per quanto attiene alle Aree Protette Nazionali, Interregionali e Regionali sulla base di specifici piani approvati dagli Enti gestori ai sensi degli artt. 11, comma 4, e 22, comma 6, della Legge 394/91.

Il prelievo in controllo viene attuato attraverso catture con gabbie o recinti di cattura, **tiro selettivo** con l'utilizzo di fonti trofiche attrattive anche in orario notturno con l'utilizzo di strumentazione ottica idonea e **azioni di girata** da gruppi da 4 a 10, operatori con l'utilizzo di un solo cane abilitato dall'ENCI, solo in **orario diurno**.

I cinghiali catturati devono essere abbattuti immediatamente e non possono essere movimentati.

Al fine di rendere maggiormente efficace il prelievo in controllo e ad integrazione dei Piani attualmente vigenti, si prevede anche il ricorso ad azioni di prelievo collettive con l'utilizzo di mute ridotte (composte da 2 o 3 cani) nelle quali gli ausiliari coinvolti abbiano conseguito uno specifico brevetto ENCI per coppia o muta che ne certifichi la selettività e l'addestramento.

Tale attività è attuabile solo in orario diurno.

Nel caso di interventi in aree protette ai sensi della legge 394/91 è opportuna l'adozione di tutte le opportune limitazioni temporali e spaziali volte a limitare il disturbo alle altre componenti delle zoocenosi e, in particolare, alle specie di interesse conservazionistico.

I capi abbattuti in azioni di controllo, ferme restando le previste verifiche sanitarie, rimangono nella disponibilità di chi li abbatte e possono essere utilizzati per autoconsumo, cessione diretta ad un consumatore finale o ad un esercizio commerciale oppure conferite ad un centro di lavorazione delle carni.¹

Attività venatoria

L'attività venatoria sulla specie cinghiale, a norma della Legge regionale, del regolamento per la gestione

degli ungulati e del calendario venatorio, si continuerà ad attuare:

– in selezione, con l'ausilio di fonti trofiche attrattive, da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il

tramonto, per l'intero anno solare, per cinque giorni la settimana anche con terreno innevato e **senza limitazione nel numero di capi abbattibili da ciascun cacciatore di selezione appartenente al distretto.**

Particolarmente indicata nei territori caratterizzati da aree aperte
– in girata con un numero variabile da 4 a 10 operatori e 1 cane abilitato. Efficace nelle zone caratterizzate da bosco frammentato.

– in braccata con mute abilitate da ENCI per selettività, coesione e obbedienza, a seguito di specifiche prove di lavoro. Qualora non abilitati il numero massimo non può superare i 12 cani.

Rappresenta il metodo più efficace nelle zone caratterizzate da una percentuale di boscosità elevata purché effettuata con un adeguato numero di battitori e di cacciatori alle poste.

Annualmente, con l'approvazione del Piano di prelievo del cinghiale predisposto per singolo distretto di gestione, la Regione stabilirà il numero minimo di capi da abbattere ripartito in sessi e classi di età nel rispetto di quanto previsto dal presente piano per i distretti definiti "critici", nei quali il prelievo del cinghiale deve essere numericamente maggiore rispetto alla media degli ultimi quattro anni.

1.6 Soggetti coinvolti nel prelievo.

Piani di controllo:

- Art.19, Legge 157/92:

le Polizie provinciali e della Città Metropolitana di Bologna attuano il Piano regionale di controllo del cinghiale approvato con deliberazione n.1973/2021. Autorizzano e coordinano i coadiutori abilitati nonché i proprietari o conduttori dei fondi agricoli con riferimento particolare, per il piano in oggetto, a coloro che esercitano attività di allevamento. Nel provvedimento autorizzativo dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli devono essere riportati i nominativi di chi attua il controllo: il titolare se in possesso di titolo abilitativo, i nominativi di familiari o dipendenti in possesso del titolo di coadiutori o di coadiutori di fiducia nel numero massimo di due. La Provincia assicura l'attuazione delle attività di controllo prioritariamente nelle aree e nei distretti previsti dal presente Piano.

I titolari degli allevamenti di suini domestici, in particolare di quelli all'aperto, sono tenuti ad avvalersi della facoltà di attuare il piano di controllo.

- Art. 11 e 22 della Legge 394/91

Ai soggetti gestori delle Aree Protette Regionali, Interregionali e Nazionali compete l'attuazione delle azioni previste dal presente Piano con particolare riferimento alle aree critiche.

Attività venatoria:

Gli Ambiti Territoriali di caccia, le Aziende Faunistico-Venatorie e gli Enti gestori delle Aree Protette per quanto attiene le aree contigue cacciabili, devono organizzare l'attività venatoria in maniera adeguata all'attuazione del Piano incentivando il prelievo con particolare riferimento a quello di selezione.

Rendicontazione dell'attività svolta:

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti e l'efficacia delle attività gestionali programmate, la Regione invierà ad ISPRA il resoconto dei risultati conseguiti in termini di prelievi realizzati, suddivisi per modalità nonché per classi di età e di sesso dei capi abbattuti, con particolare riferimento ai distretti definiti "critici". Unitamente a queste informazioni verranno forniti anche i dati relativi ai danni alle produzioni agricole (estensione ed entità) e all'incidentalità stradale.

D.G.R. N. 82 del 19.05.2022
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA
P.S.A.

Ad integrazione del modulo didattico in argomento , rileva la previsione della delibera della Giunta Regionale n. 82/2022 laddove prevede - punto 4) – che :

« in tutto il territorio regionale le carcasse dei cinghiali abbattuti in attività di «controllo» attuato ai sensi dell'art. 19 [L.157/1992] rimangono nella disponibilità di colui che le abbatte».

Questo in deroga alla generica previsione delle delibere regionali in materia di piani di controllo che non consentono l'utilizzo dei capi abbattuti per scopi personali (alimentari, ecc.) .

BENINTESO : fatte salve le prescrizioni di biosicurezza connesse alle aree di restrizione.

ORDINANZA Regione Emilia Romagna n. 142 del 2.10.2023
Misure di Prevenzione, Controllo ed Eradicazione della P.S.A.
- attività venatoria e piani di controllo -

Zona di **Restrizione di tipo II per P.S.A.**

- suini selvatici -

- **Vietata l'attività venatoria collettiva** (caccia collettiva effettuata da più di 3 «operatori») di qualsiasi tipologia e specie.
- **Vietata l'attività venatoria nei confronti della specie CINGHIALE.**
- **Consentite altre forme di caccia** e utilizzo di cani da caccia nelle attività di addestramento venatorio purchè nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'allegato 4 dell'ordinanza n. 5 [del Min. della Salute 24.08.2023] . L'attività venatoria può essere svolta con **non più di 3 cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori.**
- **Consentita l'attività di controllo faunistico ai sensi dell'art. 19 L. 157/1992** verso la specie **cinghiale** , svolta nel rispetto del «**Piano di controllo della specie cinghiale 2021-2026 della Regione E. R. [D.G.R. 1973 del 22.11.2021]** e ss.mm. e ii. e/o degli strumenti di pianificazione a riguardo adottati dalla Regione.

Zona di restrizione di tipo I per P.S.A.

- suini selvatici -

- **L'attività venatoria e quella di controllo faunistico ai sensi dell'art. 19 L. 157/1992**, devono essere svolte nel rispetto delle specifiche misure di biosicurezza di cui allegato 1 dell'ordinanza in esame (Ordin. Regione E.R. n. 142/2.10.2023). L'attività venatoria e quella di controllo della specie cinghiale devono essere finalizzate all'eliminazione del maggior numero di capi possibile.
- La forma di prelievo venatorio d'elezione nei confronti della specie cinghiale è quella **SELETTIVA** e, in sub-ordine, la tecnica della **GIRATA**.
- Nelle aree in cui le predette tipologie di intervento non siano applicabili e/o efficaci, è consentito anche il prelievo venatorio tramite la **BRACCATA** per la **sola stagione venatoria 2023/24**. In tal caso il capo-squadra designato dovrà raccordarsi costantemente referente del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competente, in coordinamento con il Gruppo Operativo Territoriale.
- Ai sensi dell'art.11, c. dell'ordinanza Min. Salute n. 5/2023, la **programmazione di ogni azione venatoria** verso la specie cinghiale deve essere **preventivamente inviata**, con **cadenza settimanale**, al **Gruppo Carabinieri Forestali e Nucleo Carabinieri Forestali territorialmente competente**, al **Settore Agricoltura, Caccia e Pesca e alla Polizia Provinciale** territorialmente competente, indicando modalità operative e personale coinvolto. Le azioni venatorie verso la specie cinghiale devono essere **rendicontate**, con **cadenza settimanale**, Gruppo Carabinieri Forestali e Nucleo Carabinieri Forestali territorialmente competente, al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca e alla Polizia Provinciale territorialmente competente.
- **L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'art. 19 L. 157/1992 verso la specie cinghiale, deve essere svolta nel rispetto del «Piano di controllo della specie cinghiale 2021-2026 della Regione E.R. [D.G.R. 1973 del 22.11.2021]» e ss.mm. e ii. e/o degli strumenti di pianificazione a riguardo adottati dalla Regione.**
- **I capi di cinghiale abbattuti** possono essere destinati **all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione** e solo se **risultati negativi** ai test di laboratorio per il virus P.S.A. A tal fine i cinghiali abbattuti devono essere stoccati presso un **centro di raccolta** della selvaggina, registrato, ritenuto idoneo a tale scopo a seguito di sopralluogo da parte dell'Autorità locale competente. Gli animali abbattuti possono essere movimentati, comunque **NON** al di fuori della zona di Restrizione, solo a seguito di esito favorevole degli esami. In **deroga** al divieto di movimentazione fuori dal territorio della Zona I, i cinghiali abbattuti possono essere destinati ad una **stabilimento di trasformazione**, per essere sottoposti a specifici trattamenti.



*Redatto a cura del dr. M. Rossi (già comandante di P.L.)
Referente per Polizia Locale della Provincia di Modena*

Grazie per l'attenzione.....